



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0008934 24/05/2011
Cl. 34.02.01/1

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Venezia e laguna
VENEZIA

Risposta al foglio del.....

Servizio..... *N.*

OGGETTO: Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “*Prime disposizioni urgenti per l’economia*”.-

CIRCOLARE N. 39/2011

Alla Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
VENEZIA

Alla Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

Alla Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le
province di Venezia, Belluno, Padova e
Treviso
VENEZIA

Alla Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

Alla Soprintendenza speciale per il
patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Venezia e dei comuni della
Gronda lagunare
VENEZIA

E p.c.

Alla Soprintendenza per i beni archeologici
del Veneto
PADOVA



Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulle modifiche apportate al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (in seguito "il Codice") dal provvedimento in oggetto.

Si evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'art. 4, comma 16, del provvedimento predetto:


- a) muta il requisito oggettivo necessario per l'assoggettabilità a tutela degli immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 10, co. 1, del Codice; detto requisito viene innalzato da cinquanta a settant'anni (art. 10, co. 5, del Codice);
- b) muta il requisito oggettivo necessario per far sorgere la c.d. "presunzione di culturalità" delle cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 10, co. 1, citato, requisito innalzato anch'esso da cinquanta a settant'anni, con conseguente restrizione del perimetro degli immobili sottoponibili a verifica (art. 12, co. 1) e inalienabili in via provvisoria, fino alla conclusione del procedimento predetto (art. 54, co. 1, lett. a);
- c) viene meno l'obbligo di denuncia al Ministero degli atti che trasferiscono la detenzione dei beni immobili (art. 59, co. 1);
- d) risulta semplificato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che il parere del Soprintendente, pur mantenendo carattere obbligatorio, diviene *non* vincolante nei casi in cui i Comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento. In tali ipotesi, si introduce inoltre il meccanismo del silenzio-assenso, per cui il parere del Soprintendente si considera favorevole qualora non sia reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.

Le novità appena richiamate vigono dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento *de quo* sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta in data 13 maggio 2011.

Si rappresenta che, in sede di conversione, esse potrebbero assumere diverso tenore o financo essere stralciate, con effetti *ex tunc*.

Nelle more, con particolare riguardo ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale in corso, stante la non definitività dell'attuale quadro normativo, pare opportuno ricordare che il termine, previsto all'art. 12, co. 10, del Codice, per la conclusione dei procedimenti in questione ha carattere ordinatorio; la scadenza di quest'ultimo non consuma dunque il potere di provvedere riconosciuto in capo all'Amministrazione.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)



Allegato: norme del Codice interessate dalle modifiche con testo novellato a fronte

DP/BB

